

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
"Italian Training Research Foundation"



L'anno 2023 il giorno 6 (sei) del mese di Novembre, alle ore 18,00, presso la sede sociale dell'Associazione "Italian Training Research Foundation", con relativo CF "92570810157" sita nel Comune di Sant'angelo Lodigiano, Via Ugo Foscolo 11, si è tenuta l'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento Statuto alla normativa di cui al D. Lgs 117/2017 cosiddetto Codice del Terzo Settore;
- Modifica atto costitutivo in merito alla durata in carica del Consiglio Direttivo.

Sono presenti i soci:

Andrea Lo Giudice nato a Alcamo il 28/07/1988 residente a Sant'angelo Lodigiano in via Ugo Foscolo, 11 Cod.Fisc. LGDNDR88L28A176Y;

Ayat Omar Fahmi Qteshat nata a Amman il 14/01/1990 residente a Castello De la Plana in via C Cerdan De Tallada 12 P04 Cod. Fisc. QTSYMR90A54Z220J, per delega

Alessia Lo Giudice nata a Palermo il 31/10/1998 residente a Alcamo in via Aldo Moro, 27 Cod. Fisc. LGDLSS98R71G273X;

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i soci a discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno.

I presenti chiamano a svolgere la funzione di Presidente il Sig. Andrea Lo Giudice il quale accetta e nomina la Sig.ra Ayat Omar Fahmi Qteshat quale segretario.

Il Presidente, in merito al primo punto all'ordine del giorno, informa i vari soci della necessità di modificare lo Statuto per renderlo conforme alle novità legislative introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 cosiddetto Codice del Terzo Settore, per come rilevato dalla nota prot. n. 11.6 del 23/10/2023 dell'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi, e ne illustra i caratteri principali. Il Presidente, invitando i soci ad intervenire solo alla fine, da lettura ai singoli articoli che saranno oggetto di modifica. Al termine della lettura si apre la discussione e i soci chiedono chiarimenti ai quali risponde ampiamente il Presidente. Al termine della discussione il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea all'unanimità dei soci vota a favore e, pertanto,

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che la nota dell'Ufficio RUNTS, prima citata, consiglia di modificare la durata del consiglio direttivo nominato nell'atto costitutivo nelle persone di Sig. Andrea Lo Giudice, Presidente, Sig.ra Ayat Omar Fahmi Qteshat, Vice-Presidente, e Alessia Lo Giudice, Segretario e, pertanto, propone di ridurre la durata in carica del primo consiglio direttivo da dieci a cinque anni. Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea all'unanimità dei soci vota a favore e, pertanto,

delibera

- di approvare la variazione della durata del primo Consiglio direttivo da dieci a cinque anni;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge.

Null'altro essendo a deliberare, e non chiedendo nessuno la parola, il segretario, dà lettura del presente verbale, che viene approvato all'unanimità. Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20,00.

Il Segretario

Ayat Akeshet

Il Presidente

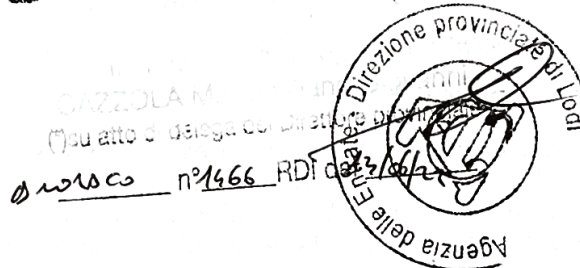
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI Lodi

ATTO REG.TO IL 28-11-23 N. 773 SERIE 3

CON RESA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROV. Lodi



STATUTO SOCIALE

dell'Associazione Culturale **Italian Training Research Foundation in sigla ITRF**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Italian Training Research Foundation", di seguito indicata anche come "Associazione" con relativo CF "92570810157.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sant'angelo Lodigiano, l'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione opera nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni, gruppi o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " Italian Training Research Foundation".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) educazione, istruzione, formazione e ricerca, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della cittadinanza europea, della pratica del volontariato, della mobilità europea e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Promuovere la multiculturalità attraverso l'organizzazione di eventi e la realizzazione di progetti di stampo interculturale ed anche a livello sovranazionale
- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, incontri, dibattiti, eventi sui temi attinenti al proprio scopo sociale.
- Promuovere la cittadinanza Europea, supportando la crescita personale e professionale dei giovani attraverso le opportunità di mobilità europea ed extra europea:
- Promuovere la mobilità dei giovani all'estero, attraverso l'organizzazione e il coordinamento di progetti di mobilità europea ed extra europea anche nell'ambito dei programmi comunitari ed internazionali in genere oltre che attraverso attività di comunicazione digitale;

- Promuovere iniziative in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e di solidarietà sociale contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, e di difesa dei diritti dell'uomo;
- Promuovere l'inclusione e la mobilità dei giovani attraverso campagne di comunicazione online, organizzazione di eventi e la realizzazione di progetti di stampo interculturale;
- Collaborare e creare partnership e sinergie con enti pubblici (tra i quali Enti Locali, Amministrazioni statali, Agenzie Nazionali, ONG, entità Europee ed internazionali in genere) e privati (tra i quali fondazioni, aziende e altre organizzazioni della società civile nazionali ed internazionali) per ampliare l'offerta di opportunità di crescita personale e professionale dedicate ai giovani;
- Promuovere, coordinare ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide gli scopi, incontri, dibattiti, eventi sui temi attinenti al proprio scopo sociale;
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- Sviluppare progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso programmi mirati, in riferimento alla legge 11 Agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, includendo anche eventuali attività di cooperazione decentrata;
- Gestire fondi, derivanti o meno da progettazioni inerenti la mobilità europea, che possano essere impiegati per i fini già specificati nell'art. 3 del presente statuto e per le attività appena introdotte;
- Fornire pareri e consulenze specifiche nelle aree di lavoro già precedentemente enunciate;

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

L'associazione intende perseguire le proprie finalità favorendo lo spirito di partecipazione e di collaborazione, adoperando qualsiasi strumento a disposizione per la comunicazione, in special modo quelli che ne favoriscono l'innovazione. L'associazione Italian Training Research Foundation è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano disposti a contribuire con la propria attività alla loro concreta realizzazione. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

• Titolo II

Norme sul rapporto associativo

• **Art.4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. Il numero dei soci è illimitato

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Tale domanda potrà essere fatta anche online.

In tale domanda deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e email. Va anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda deve essere comunicata al nuovo associato che deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
 - d) Essere rimborsati delle spese dei progetti finanziati dai fondi pubblici
 - e) Frequentare i locali ad uso dell'Associazione secondo le modalità stabilite
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa
 - c) decesso
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali
 - d) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, trasferibili o rivalutabili

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.09 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - Il Presidente
 - L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- **Art.11- L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento:**
 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato ha diritto a un solo voto, può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo, di quello preventivo e sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno).
L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria
 4. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve pervenire mediante comunicazione scritta via e- mail, utilizzando gli indirizzi comunicati in fase di tesseramento e/o tramite apposita comunicazione diramata tramite la pagina web dell'associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso

deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4.1 La convocazione dell'assemblea straordinaria deve pervenire mediante comunicazione scritta via email, utilizzando gli indirizzi comunicati in fase di tesseramento o diramata tramite la pagina web dell'associazione. L'assemblea straordinaria deve essere realizzata entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

4.2 L'Assemblea può essere inoltre convocata:

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Direttore Esecutivo o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Art.12- Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a nove (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili in accordo con la normativa vigente. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Direttore Esecutivo; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il direttore esecutivo e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati, per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e **dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.**
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il Presidente potrà percepire uno compenso per le attività svolte per l'associazione al pari di altri soci e consiglieri. I compensi dovranno riguardare tutte quelle attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e alla longevità e sostenibilità economica della stessa e non dovranno essere legati alle attività direttamente connesse al ruolo di Presidente. Si dovrà comunque tenere conto, nell'eventuale erogazione di tale compenso, dell'art. 8 del Codice del terzo settore. Lo stesso prevede infatti, che la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali dovrà essere proporzionale alle attività svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze onde evitare di considerare gli stessi come distribuzione indiretta di utili.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c. 5, del Codice del Terzo Settore;

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede **ad indire una nuova elezione per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati**. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati o, come previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore, da un organo monocratico.
2. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.20 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) beni mobili ed immobili;
- i) attività di cui all'art 6 del D.lgs 117/2017
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione della bozza di bilancio di esercizio, la quale dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima, dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.27 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 anche tra i propri associati, incluso il rappresentante legale e i facenti parte del Consiglio Direttivo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli associati, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.29 – Controversie

Tutte le controversie tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna

L'arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irritale.

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

